

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 575}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RALLO, ALOI, POLI BORTONE

Presentata il 30 settembre 1983

Disposizioni relative al trasferimento dei professori universitari associati, inquadrati in ruolo dopo il superamento del relativo giudizio di idoneità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge intendiamo consentire una mobilità, sia pure molto limitata, dei professori associati, per i quali, con le norme vigenti e nella situazione attuale, non c'è alcuna possibilità di trasferimento da una università all'altra o da una facoltà all'altra della stessa università, per cui rimane praticamente inefficace il principio di mobilità stabilito nell'articolo 21, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

In effetti l'attuale dotazione organica della fascia dei professori universitari associati, stabilita dall'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repub-

blica, è costituita: a) dai posti del contingente previsto dal secondo comma dell'articolo 20, in numero ancora imprecisato e comunque tutti occupati dai docenti che hanno superato il relativo giudizio di idoneità e che sono stati inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 53 dello stesso decreto presidenziale; b) dai posti assegnati recentemente alle facoltà in base al piano triennale transitorio di sviluppo delle università, tutti da coprire con concorso ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ciò significa che nella presente situazione non esistono posti in organico da

destinare ai trasferimenti dei professori associati, a meno che non si tratti di posti già occupati da professori associati deceduti o dimissionari oppure collocati a riposo.

In altre parole il professore associato che aspira al trasferimento deve riporre le proprie speranze nella eventualità di eventi negativi per i suoi colleghi. Ciò non soltanto è ingiusto in linea di principio, ma anche e soprattutto danneggia coloro che sono stati inchiodati nel posto occupato, come incaricati stabilizzati, sia dalla lentezza con cui si sono svolti i giudizi di idoneità ed i relativi inquadramenti (si deve ancora svolgere la seconda e la terza tornata di giudizi!), sia dalla rigida applicazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, stabilita con l'ordinanza ministeriale n. 1751 del 23 aprile 1982 che ha determinato l'impossibilità per gli idonei di presentare domanda d'inquadramento ad altre facoltà della stessa sede o di altre sedi oppure di essere da queste « chiamati ».

In questa situazione di stallo, qualora non si provveda con un apposito provvedimento legislativo ad una sia pur limitata possibilità di trasferimento, i docenti già inquadrati come professori associati saranno costretti a rimanere vincolati alla facoltà di appartenenza per parecchi anni ancora, avendo presente che, nella grande maggioranza, si tratta di persone più vicine ai sessanta anni d'età che ai cinquanta e che vedono non lontano il collocamento a riposo (65 anni), con gra-

ve pregiudizio per le loro legittime aspirazioni.

Non si deve dimenticare, infatti, che il desiderio di mutamento di sede è spesso giustificato da esigenze familiari, che con il passare degli anni in molti casi sono divenute urgenti e indispensabili (per esempio, ricongiungimento al nucleo familiare d'origine o aspirazione dei figli a seguire corsi di laurea inesistenti presso l'Università di residenza).

Per queste ragioni, allo scopo di facilitare l'eventuale trasferimento, si ritiene opportuno che, per un biennio almeno, si deroghi dal principio dell'assenso della facoltà di appartenenza, analogamente a quanto l'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concede per il trasferimento dei ricercatori universitari; e si propone che, in via eccezionale e transitoria, i trasferimenti possano aver luogo in corso d'anno anziché dal 1° novembre successivo.

Per concludere, si sottolinea che con la presente proposta di legge, nel venire incontro alle legittime aspettative dei professori associati, sono salvaguardati il principio del triennio minimo di servizio prestato nella medesima università, nonché i diritti delle singole facoltà, che sole possono, nella loro piena autonomia, deliberare se la copertura dei posti liberi di professore associato debba aver luogo per concorso o per trasferimento e, in quest'ultimo caso, inoltrare al Ministro della pubblica istruzione le motivate proposte di trasferimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il disposto dell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla copertura mediante concorso dei seimila posti di cui al secondo comma dell'articolo 20 del predetto decreto, non si applica a coloro che sono già inquadrati quali professori associati, avendo superato il relativo giudizio di idoneità.

ART. 2.

I professori associati che si trovano nella situazione prevista nell'articolo precedente e che hanno prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come associati o come incaricati stabilizzati nella facoltà di appartenenza, sia essa statale o libera, possono essere chiamati dai consigli di facoltà o dai comitati ordinatori a coprire, per trasferimento, i posti di professore associato, nella stessa materia di insegnamento o in materia compresa nel medesimo raggruppamento, comunque liberi e vacanti tra quelli assegnati, sia per l'inquadramento di coloro che hanno superato il relativo giudizio di idoneità, sia in base al piano biennale transitorio di sviluppo delle università o ad analogo piano pluriennale.

ART. 3.

Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per i professori di ruolo.

ART. 4.

Nel primo biennio di applicazione della presente legge, per i trasferimenti dei professori associati di cui al comma precedente, si prescinde dall'assenso della facoltà di appartenenza, ed i trasferimenti predetti possono aver luogo anche in corso d'anno, a decorrere dalla delibera della facoltà interessata.